



ASSOLOMBARDA

# Il Codice della Strada: aspetti sanzionatori e implicazioni operative per le imprese

Speaker

Andrea Agresti, Unità Territorio e Infrastrutture Assolombarda

22 aprile 2016



ASSOLOMBARDA

FAR VOLARE  
**MILANO**

# Intestazione temporanea dei veicoli (art. 94 e 94 bis CdS)

- *Identificazione (tramite semplice annotazione all'Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, **qualora sia soggetto diverso rispetto all'intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi***
- ***Riguarda solo le autovetture e gli autocarri leggeri di massa complessiva a pieno carico fino a 6 tonn. e immatricolati ad uso proprio.***

# Intestazione temporanea dei veicoli (art. 94 e 94 bis CdS)

*Sono esclusi dall'applicazione:*

- 1) l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di **fringe-benefit**;*
- 2) l'utilizzo di veicoli aziendali **in modo promiscuo**, ovvero impiegati per l'esercizio dell'attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione, in quanto viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;*
- 3) l'utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si **alternino più dipendenti**.*

# Intestazione temporanea dei veicoli (art. 94 e 94 bis CdS)

- **Relativamente alla locazione senza conducente** (per periodi superiori di 30 giorni), **l'obbligo di comunicazione riguarda il solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli**, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione
- **il soggetto locatario può conferire al locatore delega generale per l'espletamento degli obblighi di comunicazione all'Archivio nazionale dei veicoli**
- **L'obbligo interessa i contratti stipulati o rinnovati con le società di noleggio dopo il 2 novembre 2015**

# Intestazione temporanea dei veicoli (art. 94 e 94 bis CdS)

- *Nel caso non sia stata fatta l'annotazione entro 30 giorni dei contratti di locazione senza conducente a lungo termine (cioè oltre 30 giorni) scatterà la **multa da 711 a 3.554 euro***
- ***La violazione dell'obbligo deve essere contestata soltanto al locatario del mezzo, non anche nei confronti del conducente pro tempore, a meno che le due figure non coincidano.***
- *Poiché l'annotazione presso l'Archivio nazionale dei veicoli non viene riportata sulla carta di circolazione, in occasione della contestazione della sanzione **gli agenti non possono procedere al ritiro della citata carta.***

# Durata della patente di guida (art. 126 CdS)

- *Le patenti di guida A e B di norma sono valide per **10 anni**. Dal 50° anno di età sono valide per **5 anni** e dal 70° anno di età sono valide per **3 anni**.*
- *Le patenti di guida C di norma sono valide per **5 anni**. Dal 65° anno di età sono valide per **2 anni**.*
- *Le patenti di guida D di norma sono valide per **5 anni**. Dal 70° anno di età sono valide per **3 anni**.*
- **Chi guida con la patente scaduta è soggetto al pagamento di una somma da 159 a 639 euro e al ritiro della patente.**
- *Gli autisti professionali, per la guida di veicoli per cui è richiesta la patente C o D, devono essere in possesso della **carta di qualificazione del conducente** (validità 5 anni).*

# La patente a punti: esaurimento e recupero (art. 126 bis CdS)

- *Il titolare di patente di guida ha una dotazione personale di **20 punti**.*
- *La decurtazione del punteggio e della relativa violazione devono risultare dal verbale di contestazione (in caso contrario **il verbale è impugnabile**).*
- *In caso di esaurimento dei punti, viene notificata la revisione della patente con conseguente obbligo di ripetizione dell'esame sia teorico che pratico **entro 30 gg** successivi alla notifica (pena la **sospensione a tempo indeterminato della patente**).*
- *La revisione della patente è obbligatoria anche nel caso in cui nell'arco di **12 mesi** vengano contestate **3 violazioni** che comportano la decurtazione di almeno **5 punti** ciascuna.*

# La patente a punti: esaurimento e recupero (art. 126 bis CdS)

- *Nel caso di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza di violazioni che comporti la decurtazione dei punti per **2 anni consecutivi** determina la riattribuzione del punteggio iniziale di **20 punti**.*
- *Nel caso in cui il titolare disponga di tutti i punti, l'ipotesi di cui al punto precedente determina l'attribuzione di un credito di 2 punti con possibilità di aumentare il punteggio base fino a **30 punti**.*
- *I punti possono essere recuperati con frequenza a corsi organizzati presso le autoscuole e consentono di recuperare **6 punti**, mentre per i conducenti professionisti titolari di certificato di abilitazione professionale titolari di patente C, C+E, D, D+E la frequenza di specifici corsi consente di recuperare **9 punti**.*

# La patente a punti: mancata identificazione del conducente (art. 126 bis CdS)

- *In caso di mancata identificazione del conducente, entro **60 giorni** dalla data di notifica del verbale, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, sia persona fisica che giuridica, ha l'**obbligo di indicare chi era alla guida** del veicolo al momento della violazione, altrimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 286 a euro 1.142** (senza decurtazione dei punti).*
- *La comunicazione deve essere inviata per via telematica al Dipartimento per i trasporti terrestri.*

# Principio di solidarietà (art. 196 CdS)

- *Le persone che sono obbligate insieme al conducente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria sono il **proprietario** o, in sua vece, l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio (quando la proprietà del mezzo è subordinata al pagamento del prezzo pattuito), l'**utilizzatore** che ha stipulato un contratto di **leasing**, il **locatario** che ha stipulato un contratto di **noleggjo senza conducente**.*
- *Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di un soggetto (sia persona giuridica o non oppure sia un imprenditore), nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della sanzione pecuniaria, ma può esercitare nei suoi confronti il **diritto di rivalsa**.*

# Notificazione delle contravvenzioni (art. 201 CdS)

- *La notificazione delle contravvenzioni può avvenire tutte le volte in cui non sia stato possibile contestare immediatamente l'infrazione. In tal caso il verbale deve riportare le **ragioni che hanno impedito la contestazione immediata** quali:*
  - Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
  - Attraversamento di un semaforo rosso;
  - Sorpasso vietato;
  - Accertamento della violazione in assenza del trasgressore;
  - Accertamento della violazione con autovelox omologato;
  - Accertamento della violazione con telecamere nelle ztl e nelle corsie riservate.

# Notificazione delle contravvenzioni (art. 201 CdS)

- *Il termine per la notifica del verbale, pena la sua nullità, è di **90 gg** dalla commessa violazione (e non dall'accertamento)*
- *Se la violazione viene immediatamente contestata al conducente non proprietario del veicolo (come nel caso delle auto aziendali o di quelle a noleggio), il verbale dovrà essere notificato entro **100 gg** al proprietario del veicolo.*
- *Nel caso di **auto a noleggio**, se l'infrazione non viene immediatamente contestata, **90 gg** è il tempo limite entro cui il verbale viene notificato alla società noleggiatrice, la quale ha **60 gg** di tempo per comunicare all'Ente o all'Organo che ha rilevato la multa i dati della società a cui è stata data la vettura a noleggio. Da quella data partono i **90 gg** di tempo entro cui l'ente invia il verbale direttamente al trasgressore (in questo caso, quindi, in totale il termine per la notifica può arrivare a **240 gg**).*

# Pagamento in misura ridotta (art. 202 CdS)

- *Il trasgressore è ammesso a pagare, **entro 60 gg** dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.*
- *Tale somma è ridotta del **30%** se il pagamento è effettuato entro **5 gg** dalla contestazione o dalla notifica. Tale riduzione non si applica nei casi di **confisca del veicolo o sospensione della patente di guida**.*
- *Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi, non abbia esibito la carta di circolazione, la patente di guida e ogni altro documento necessario.*
- *Qualora non sia stato effettuato ricorso e non sia avvenuto il pagamento entro 60 gg, il verbale costituisce titolo esecutivo per una **somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa** e per le spese del procedimento.*

# Pagamento in misura ridotta (art. 202 CdS)

- ATTENZIONE

*La circolare del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2016 e la successiva legge 8 aprile 2016 n.49 chiariscono che:*

*1) il pagamento in contanti, su strada o presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla ricevuta, dalla data in cui il versamento è stato eseguito;*

***2) per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'organo accertatore avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.***

# Ricorso al Prefetto (art. 203 e 204 CdS)

- *Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione, entro **60 gg** dalla contestazione o dalla notifica è possibile presentare ricorso al Prefetto del luogo della violazione, mediante raccomandata A/R da inviare direttamente al prefetto o all'organo accertatore.*
- *In caso di invio del ricorso al prefetto, entro **30 gg** questi trasmette il ricorso all'organo accertatore per l'istruttoria.*
- *Entro **60 gg** l'organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto.*
- *Entro **120 gg** il Prefetto emette il provvedimento (in caso di audizione il computo dei 120 gg è interrotto).*
- *Si tratta di **termini perentori** che si cumulano e il cui superamento (**180 gg** nel caso di ricorso inviato all'organo accertatore e **210 gg** in caso di ricorso inviato al Prefetto) comporta **l'accoglimento del ricorso**.*
- *L'ordinanza di ingiunzione di pagamento (non inferiore al doppio del minimo edittale) deve essere notificata entro **150 gg** e il pagamento deve avvenire entro **30 gg** dalla notifica.*

# Ricorso al Giudice di Pace (art. 204 bis CdS)

- *Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione, entro **30 gg** dalla contestazione o dalla notifica è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo della violazione, mediante deposito presso la cancelleria del Giudice di Pace o anche mediante raccomandata A/R e dopo il pagamento del contributo unificato (es. 43 euro per sanzione fino a 1.033 euro).*
- *Il giudice di pace fissa l'udienza di comparizione entro **60 gg** dal deposito del ricorso (il mancato rispetto del termine non comporta accoglimento del ricorso).*
- *Se la sentenza del Giudice rigetta il ricorso, la determinazione della sanzione è compresa tra il minimo e il massimo edittale e il pagamento deve avvenire entro **30 gg** dalla notifica della sentenza.*

# Confisca e fermo amministrativo del veicolo (art. 213 e 214 CdS)

- *Le ipotesi più ricorrenti di confisca del veicolo riguardano la circolazione **senza carta di circolazione** e la circolazione **senza copertura assicurativa** (nel caso di mancato pagamento nel termine fissato dall'ordinanza sia della sanzione pecuniaria sia di almeno mezza annualità del premio assicurativo).*
- *L'ipotesi più ricorrente di fermo amministrativo del veicolo è per ottenere il **pagamento di somme iscritte a ruolo esattoriale** e prevede la cessazione temporanea della circolazione e la custodia del veicolo. La circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo comporta la confisca del mezzo.*
- *Sia la confisca che il fermo amministrativo non possono essere applicate se il mezzo appartiene a persona estranea alla violazione ma il proprietario deve provare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.*

# Sospensione della patente di guida (art. 129, 218 e 222 CdS)

- *La sospensione della patente è a **tempo determinato** quando costituisce sanzione amministrativa accessoria conseguente a (i principali casi):*
  - circolazione dei veicoli adibiti a trasporto di cose nei periodi di sospensione della circolazione (art. 6 CdS);
  - superamento non autorizzato dei limiti di massa per i veicoli pesanti (art. 62 CdS);
  - violazioni diverse con veicoli eccezionali o trasporti eccezionali (art. 10 CdS);
  - guida di veicolo con patente di categoria diversa da quella richiesta (art. 125 CdS);
  - superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h (art. 142 CdS);
  - circolazione contromano in curve o in strada a carreggiate separate (art. 143 CdS);
  - violazione alle regole di sorpasso (art. 148 CdS);
  - violazioni diverse alle regole di trasporto di merci pericolose (art. 168 CdS);
  - violazioni diverse alle regole di circolazione in autostrada e su strade extraurbane principali (art. 176 CdS);
  - reiterazione in un biennio della guida di veicoli la cui circolazione è vietata perché inquinanti (art. 7 CdS);
  - violazioni diverse per guida in stato di ebbrezza ovvero per rifiuto degli accertamenti (art. 186 CdS);

# Sospensione della patente di guida (art. 129, 218 e 222 CdS)

- guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero rifiuto degli accertamenti (art. 187 CdS);
- violazioni diverse derivanti da omissione di soccorso in incidente stradale (art. 189 CdS);
- guida di un veicolo sottoposto a sequestro (art. 213 CdS);
- guida di un veicolo con carta di circolazione sospesa (art. 217 CdS).
- ***Entro 5 gg dal ritiro il conducente a cui è stata sospesa la patente, se dalla violazione non è derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e non oltre 3 ore al giorno per motivate e documentate ragioni di lavoro.***
- ***Il prefetto, entro i 15 gg successivi, emette ordinanza di sospensione e, nel caso di accoglimento del permesso di guida, il periodo di sospensione è aumentato per un numero di giorni pari al doppio delle ore di permesso.***

# Sospensione della patente di guida (art. 129, 218 e 222 CdS)

- *La sospensione della patente è a **tempo indeterminato** qualora sia rilevata nel titolare la perdita temporanea dei requisiti fisici e psichici richiesti per la sua titolarità, fino al recupero dei requisiti o quando non abbia svolto entro 30 gg uno dei corsi previsti per il recupero dei punti della patente in caso di esaurimento.*
- *Se entro **20 gg** dal ritiro non viene notificata l'ordinanza di sospensione della patente è possibile richiedere la sua **restituzione**.*
- *La circolazione durante il periodo di sospensione della patente è sanzionata con una somma **da 2.004 a 8.017 euro** a cui sono aggiunti la **revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi**.*

# Revoca della patente di guida (art. 130, 219 e 222 CdS)

- *La revoca priva definitivamente la patente di guida di efficacia e validità; quindi il suo titolare viene a trovarsi sotto il profilo sanzionatorio nella stessa condizione di chi non ha mai conseguito la patente (la guida senza patente comporta un'ammenda **da 5.000 a 30.000 euro**).*
- *La patente di guida è revocata quando:*
  - il titolare non è più in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  - il titolare, sottoposto a revisione della patente, non risulta più idoneo;
  - dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti derivano lesioni personali o decessi;
  - **la guida sotto l'influenza dell'alcool o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è svolta da chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose;**
  - in autostrada o sulle strade extraurbane principali si inverte la marcia, si attraversa lo spartitraffico, si effettua retromarcia, si circola sulle corsie di emergenza.
- *Dopo un provvedimento di revoca, se ci sono i requisiti, si può ottenere una nuova patente di guida previo superamento dei prescritti esami.*

# Omicidio stradale e lesioni personali stradali (art. 189, 219, 222 e 223 CdS)

## **Reato di omicidio stradale:**

- *da 8 a 12 anni di reclusione in caso di omicidio stradale commesso con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in caso di assunzione di sostanze stupefacenti;*
- *da 5 a 10 anni di reclusione in caso di omicidio commesso con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l oppure: superamento limiti di velocità ( $\geq 50$  km/h strade extraurbane; il doppio e comunque oltre i 70 km/h strade urbane); attraversamento incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità di intersezioni; sorpassi azzardati;*
- *da 2 a 7 anni di reclusione in tutti gli altri casi di omicidio commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale.*

## **Reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime:**

- *da 3 a 5 anni di reclusione per lesioni gravi e da 4 a 7 anni di reclusione per lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in caso di assunzione di sostanze stupefacenti;*
- *da 1 anno e mezzo a 3 anni di reclusione per lesioni gravi e da 2 a 4 anni di reclusione per lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l oppure: superamento limiti di velocità ( $\geq 50$  km/h strade extraurbane; il doppio e comunque oltre i 70 km/h strade urbane); attraversamento incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità di intersezioni; sorpassi azzardati;*
- *da 3 mesi a 1 anno di reclusione per lesioni gravi e da 1 a 3 anni di reclusione per lesioni gravissime in tutti gli altri casi di lesioni commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale.*

# Omicidio stradale e lesioni personali stradali (art. 189, 219, 222 e 223 CdS)

## ***Più morti o lesioni gravi***

*Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone o la morte di una o più persone con lesioni di una o più persone la pena può essere elevata fino a un massimo di 18 anni di reclusione.*

*In caso di lesioni a più persone ma nessuna morte la pena può essere elevata fino ad un massimo di 7 anni.*

## ***Fuga del conducente***

*In caso di fuga del conducente la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni di reclusione per l'omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.*

## ***Revoca della patente***

*Per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali si è sottoposti alla revoca della patente.*

- In caso di omicidio stradale, l'interessato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca.*
- In caso di lesioni personali stradali l'interessato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca.*



ASSOLOMBARDA

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)

[www.farvolaremilano.it](http://www.farvolaremilano.it)

[www.assolombardanews.it](http://www.assolombardanews.it)

Twitter: @assolombarda

Linkedin: company/assolombarda

YouTube: AssolombardaTV

Instagram: @assolombarda.it